



Documento sulle anticipazioni

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Società che ha istituito il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2008.

1. Anticipazione della posizione individuale

Gli aderenti al Fondo Pensione possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti stessi.
L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di Anticipazione non può comunque essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.



Documento sulle Rendite

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Società che ha istituito il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2008.

Prestazioni in forma periodica

I Fondi Pensione possono erogare prestazioni in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, la parte rimanente della prestazione dovrà essere erogata sotto forma di rendita.

La posizione individuale dell'Isritto maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'Impresa di assicurazione, a richiesta dell'Aderente/Assicurato potrà, alternativamente, erogare le prestazioni periodiche nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita immediata annua vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/Assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata Reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi anni è corrisposta all'Aderente/Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata denominata Beneficiario e, successivamente all' Aderente/Assicurato finché è in vita.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale o trimestrale o bimestrale anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Le percentuali del premio trattenute dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita sono pari alle seguenti :

- 1% per frazionamento annuale del pagamento della rendita;
- 1,15% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 1,45% per frazionamento trimestrale del pagamento della rendita;
- 1,75% per frazionamento bimestrale del pagamento della rendita.

A tali costi vanno aggiunti Euro 2,58 come caricamento fisso per ogni rata di rendita.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, dipendenti dall'età dell'Assicurato all'epoca della conversione, dall'anno di nascita, dal sesso e dal frazionamento della rendita prescelto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti nell'Allegato n°3 al Regolamento del Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo di imposta.



UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Viale Abruzzi 94 20131 Milano Italia - Tel. +39 02 2775.1 Fax +39 02 2775.788 - Capitale Sociale euro 49.721.776 i.v.
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - N. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00079
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3) Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

L'Anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni, di cui alla lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione, di cui alle lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

2. Regime Fiscale delle anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo Pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.



UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Viale Abruzzi 94 20131 Milano Italia - Tel. +39 02 2775.1 Fax +39 02 2775.788 - Capitale Sociale euro 49.721.776 i.v.
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - N. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00079
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3) Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.



Documento sul Regime Fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza”

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Società che ha istituito il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2008.

1. Regime Fiscale del Fondo

I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRPEG ed IRAP.

Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I Fondi Pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

Per i Fondi Pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del Fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere uti-

lizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altri comparti del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore del comparto che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime Fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Il regime fiscale descritto si applica anche ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile di cui sopra, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a Euro 2.582,89 annui.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi sopra descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di Euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti

l'ammontare di Euro 5.164,57, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

3. Regime Fiscale delle prestazioni

Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate; per maggiori informazioni si rimanda al documento sulle anticipazioni.

Riscatti per cessazione dell'attività lavorativa

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica,

viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai punti elenco precedenti, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni in forma periodica

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo di imposta.

